

N [REDACTED] Reg.Gen.Aff.Cont.



Tribunale Ordinario di Nola

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Giudice,

preso atto delle note scritte depositate ai fini della partecipazione all'udienza cartolare del 30/09/2025;

letti gli atti e i documenti di causa;

viste le richieste avanzate nelle predette note;

OSSERVA

Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c., Intesa San Paolo S.p.a. agiva nei confronti di [REDACTED] per ottenere la condanna dei convenuti resistenti al pagamento della somma di € 216.490,00 oltre interessi, quale saldo della linea di credito relativa ad un rapporto anticipo fatture in monte e di credito per operazioni di import-export.

Provvedevano a costituirsi in giudizio [REDACTED], i quali resistevano all'azione e ne chiedevano il rigetto.

Instauratosi il contraddittorio, il Giudice concedeva alle parti termine per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria e successivamente, stante la natura prettamente documentale dalla causa, la stessa veniva ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e giungeva all'udienza cartolare del 30/09/2025 ai fini della decisione.

Così brevemente riassunti i termini della controversia, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e vada rigettata per le ragioni che seguono.

Preliminarmente va rammentato che nel processo civile, in base alla norma di cui all'art. 2697 c.c., chi agisce in giudizio ha l'onere di provare la sua domanda e chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda ha, a sua volta, l'onere di provare i fatti su cui tale eccezione si fonda e che *“l'onere di specifica contestazione impone al convenuto di prendere posizione sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Ne deriva che i suddetti fatti, qualora non siano contestati in maniera specifica e circostanziata dal convenuto stesso, devono considerarsi incontrovertibili e non richiedenti una specifica dimostrazione con effetti vincolanti per il giudice, che dovrà astenersi da qualsivoglia controllo probatorio del fatto non contestato acquisito al materiale processuale e dovrà, pertanto, ritenerlo sussistente, in quanto l'atteggiamento difensivo delle parti espunge il fatto stesso dall'ambito degli accertamenti richiesti. Solo nell'ipotesi in cui il convenuto abbia contestato in modo circostanziato e specifico i fatti dedotti dall'attore, quest'ultimo avrà l'onere di provarli, restando così assicurato il principio del contraddittorio”* (Tribunale Nola sez. I, 15/05/2019, n.1102 su

www.dejure.it). Tali principi, ovviamente, regolano anche il procedimento di cui all'art. 702 bis c.p.c.

Nel caso *de quo*, parte ricorrente produceva in giudizio copiosa documentazione attinente al rapporto intercorso con la Società ██████████ con i relativi soci e fideiussori. All'interno di tale compendio probatorio, si rinviene il contratto di conto corrente nr. 4411, la sentenza n. ████████/2017 del Tribunale di Napoli, la sentenza n. ████████/2020 della Corte d'Appello di Napoli, oltre a numerosi atti relativi ai giudizi instaurati dalle parti. D'altro canto, anche gli odierni resistenti depositavano in giudizio numerosi atti di parte, sentenze e anche un decreto con cui il Tribunale di Nola rigettava un ricorso monitorio, intentato dall'odierna ricorrente, relativo al pagamento della somma oggetto anche del presente giudizio. Orbene, con la sentenza n. 3██████2020 la Corte d'Appello di Napoli accoglieva le istanze degli appellanti aderendo al calcolo effettuato dal CTU nella relazione peritale redatta nel giudizio di primo grado svoltosi innanzi al Tribunale di Napoli ██████████. Tale ricalcolo individuava un saldo conto corrente di € 456.746,48 a credito della correntista ██████████ S.r.l., tutto ciò tenendo altresì conto della prescrizione. Come affermato da entrambe le parti, avverso la richiamata sentenza veniva proposto ricorso innanzi alla Corte di Cassazione, ciò comportando che, allo scopo di voler qualificare la presente domanda giudiziale, la stessa per connessione oggettiva non può ritenersi estranea ai giudizi precedentemente instaurati, definiti e tutt'ora pendenti.

Difatti, il merito della presente domanda giudiziale, che si ribadisce riguarda il pagamento di € 216.490,00 a saldo del rapporto di anticipo fatture con monte, coinvolge il saldo del rapporto principale, ovvero quello di conto corrente.

Difatti, come evidenziato dalla giurisprudenza di merito, *“Nella prassi bancaria, il funzionamento del conto anticipi prevede la girocontazione, sul conto corrente ordinario, delle competenze proprie del conto corrente anticipi. Ogni trimestre viene effettuata "la girocontazione delle competenze" ossia, un'operazione tecnica svolta dalla banca che calcola gli interessi passivi, le spese di conto e la CMS relative al conto anticipi per poi addebitarle direttamente sul conto ordinario. I diversi conti possono essere connessi funzionalmente o del tutto indipendenti. Nella prima ipotesi, il saldo passivo del conto per anticipo fatture non integra una posizione debitoria autonoma rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza. Viceversa, laddove la linea di credito per anticipazioni su fatture sia autonoma, il saldo del conto anticipi rappresenta realmente il capitale anticipato e non rimborsato, costituendo una posizione debitoria differenziata rispetto al saldo del conto corrente di corrispondenza. Solo in quest'ultima ipotesi, il credito insoddisfatto della banca per anticipazioni risultante dal "conto anticipi", potrà essere oggetto di un'azione giudiziaria autonoma, svincolata dall'accertamento relativo al conto corrente di corrispondenza”* (Corte appello Bari sez. II, 04/10/2023, n.1454)

Nel caso in esame, parte ricorrente nulla specificava in merito, limitandosi ad affermare che il presente giudizio avrebbe ad oggetto rapporti diversi dai conti

oggetto delle precedenti controversie insorte tra le parti, senza però fornire alcuna prova in tal senso.

Ebbene, in atti risulta depositato unicamente il contratto di c/c nr. 4411, sottoscritto in data 01/08/1990, un'apertura di credito del 01/08/1990 in cui si fa espresso riferimento al predetto conto corrente, nonché una serie di presentazioni all'anticipo e di correlati stralci di estratti conto con accredito (cfr. allegati da 32 a 39) ove si fa sempre espresso riferimento al suddetto c/c nr. 4411, il quale anzi veniva specificamente indicato, in tale documentazione, come conto ove accreditare i finanziamenti in oggetto.

Di talché, i rapporti di anticipo fatture e linee di credito per esportazione ed importazione non possono che definirsi accessori rispetto al rapporto di conto corrente nr. 4411, in quanto eventuali sconti o anticipi hanno dovuto, per forza di cose, transitare sullo stesso.

Appurato quanto sopra, è ora necessario valutare il contenuto dell'elaborato peritale al quale il Giudice si è adeguato nel giudizio di appello per verificare se il Consulente incaricato abbia tenuto conto, nei propri calcoli, di tutti i rapporti in essere tra le parti e delle relative operazioni. Dunque, come si evince dall'elaborato peritale in atti, il consulente nel redigere la relazione prendeva in esame anche l'estratto conto nr. 4411: quindi, di conseguenza, anche le operazioni relative al rapporto di anticipo fatture in monte e di credito per operazioni import-export sono state oggetto di verifica, formando anch'essi oggetto delle precedenti pronunce sopra citate (e, allo stato, tali questioni risultano

ancora *sub iudice*, essendo pendente il già citato ricorso per Cassazione: è la stessa ricorrente a dedurre esplicitamente nel ricorso proposto che “*il saldo del rapporto di conto corrente è in contestazione per essere attualmente pendente un ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli Nona Sezione Civile, n. [REDACTED], pubblicata il 30 settembre 2020, resa a definizione del giudizio numero di R.G. [REDACTED]*” - cfr. pag. 2 del ricorso introduttivo).

Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato e qualsiasi ulteriore domanda deve reputarsi assorbita.

Non si ravvisano, infine, gli estremi per la condanna ex art. 96, comma I, c.p.c. richiesta dai resistenti convenuti in quanto manca, nel caso di specie, la prova della malafede o colpa grave nell'agire e resistere in giudizio nonché la prova del danno subito a causa della condotta temeraria della controparte (cfr. Tribunale Bari sez. I, 31/10/2022, n.3974).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a norma del DM 147/22, in considerazione del valore e della natura della controversia, della tipologia di rito prescelta e dell'assenza di attività istruttoria.

P.Q.M.

Il Tribunale così dispone:

- Rigetta il ricorso;
- Condanna parte ricorrente a rimborsare alla parte resistente le spese di lite, che si liquidano in complessivi € [REDACTED] oltre rimborso spese forfettarie in

ragione del 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione agli avv.ti Aldo Corvino e Antonio Corvino, dichiaratisi anticipatari.

Nola, 17/10/2025

Il Giudice

(Dott.ssa Valeria Napolitano)